

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020

142^a Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 19.35.

IN SEDE REFERENTE

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale, precisando che l'illustrazione degli emendamenti avverrà nelle sedute di domani, con relative votazioni compatibilmente con l'avvenuta espressione dei prescritti pareri.

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) interviene ricordando la posizione espressa più volte dalla Corte Costituzionale in merito all'uso della decretazione d'urgenza in materia penale con il rischio che si venga a creare una stratificazione tra differenti regimi temporali; ricorda poi i problemi emersi in merito alla invasività del captatore informatico, ribaditi anche in sede di audizioni, ove tra l'altro sul punto dubbi furono manifestati dal procuratore Capo di Venezia.

Non si tratta di uno strumento necessario rispetto ai reati contro la pubblica amministrazione: la pericolosità del captatore informatico produce l'alterazione delle regole democratiche e la compressione dei diritti fondamentali del cittadino. C'è anche la necessità di rispettare il doppio binario in materia processuale penale: esso ha sempre portato, fino ad ora, all'adozione di una disciplina diversificata limitatamente reati di criminalità organizzata di tipo mafioso e di criminalità di matrice terroristica; non condivide pertanto l'inclusione nei reati catalogo dei reati contro la pubblica amministrazione. Ribadita la pericolosità delle intercettazioni all'interno delle abitazioni private, ricorda la specificità dei reati in materia di terrorismo e criminalità organizzata di tipo mafioso, che devono rimanere distinti rispetto ai reati contro la pubblica amministrazione.

Contesta al Governo di aver proceduto alla terza modifica della disciplina delle intercettazioni nel giro di pochi anni; rivolgendosi al relatore auspica che, quantomeno nella veste di avvocato e quindi di garante dei diritti della difesa, possa dimostrarsi sensibile alla necessità del rispetto dei diritti degli imputati. L'importanza del riconoscimento del ruolo dell'avvocato in Costituzione sembra contraddetta dal fatto che colleghi - che esercitano anche la professione di avvocati del libero foro - possano accettare l'approvazione di leggi che limitano i diritti fondamentali del cittadino. Paventa il pericolo di un

arretramento dei diritti fondamentali garantiti dalla costituzione in materia penale oltre che dal diritto europeo in materia di giusto processo.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) evidenzia le criticità del provvedimento in esame, in particolare per quanto riguarda il problema della genuinità della prova. Ritiene poi che non sia sufficiente - a sua garanzia - il fatto che esista già nel codice penale un reato contro l'alterazione dei sistemi informatici ed auspica l'adozione di ulteriori meccanismi di protezione. Ricorda come già nel corso delle audizioni siano emerse perplessità in merito alla garanzia di segretezza dei dati prima del completamento di conferimento nei *server* ministeriali. Nel corso dell'ultima audizione in Ufficio di Presidenza integrato non è stato negato, dai dirigenti ministeriali intervenuti, il rischio che si verifichino disfunzioni a seguito dell'entrata in vigore di tale disciplina.

In particolare, poi, l'articolo 3 del testo reca una fittizia copertura finanziaria, che giustifica dubbi sul fatto che si possa ancora una volta realizzare una riforma della giustizia a costo zero; paventando la mancata copertura dei costi necessari per la formazione del personale o dei magistrati - oltre che della formazione degli avvocati - enuncia il rischio che si verifichi una sperequazione tra avvocati più abbienti (che possono permettersi la formazione professionale in questo settore) ed avvocati meno abbienti. Di tale sperequazione pagheranno le conseguenze i cittadini, che potranno rivolgersi ad avvocati più preparati soltanto in ragione di maggiori disponibilità economiche.

Solleva dubbi sul fatto che effettivamente verranno assunti 9000 dipendenti del Ministero della giustizia, come dichiarato nel corso delle audizioni. Esprime poi alcune considerazioni in merito alla necessità di procedere ad un ampliamento del catalogo dei reati che danno la possibilità di intercettare, inserendo all'interno del provvedimento anche i reati di pedopornografia *on-line* che ben si prestano ad un'azione di contrasto attraverso mezzi tecnologici, informatici e telematici.

Dal punto di vista processuale ricorda la differenza tra le intercettazioni e le altre forme di captazione delle comunicazioni, distinguendo, ai fini del codice di procedura penale, tra l'intercettazione ed il sequestro: istituti che, infatti, hanno regole diverse, termini diversi e garanzie diverse all'interno del codice di rito. Ricorda, infine, come da più parti sia stato invocato un rinvio all'entrata in vigore di tale disciplina.

Esprime inoltre preoccupazioni per quanto affermato, nel corso delle audizioni, dalla Federazione nazionale della stampa secondo cui, in materia di intercettazioni, il diritto di cronaca giudiziaria dovrebbe sempre prevalere sul diritto alla riservatezza del cittadino e chiede, proprio appellandosi ai principi costituzionali, che i processi non vengano a svolgersi fuori dai luoghi deputati: spesso i processi si svolgono sulle testate giornalistiche, piuttosto che in tribunale. Preannuncia pertanto il suo emendamento finalizzato proprio a stroncare tale prassi relativa dei diritti costituzionali degli imputati.

Il **PRESIDENTE** ricorda che domani si riuniranno la 1^a e la 5^a Commissione in sede consultiva sugli emendamenti; propone di utilizzare le sedute previste nella giornata di domani per continuare la discussione generale e procedere all'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,15.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020

143^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In discussione generale la senatrice **MODENA** (FIBP-UDC) - rifacendosi alle audizioni svolte la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza integrato - esprime perplessità in merito alle tempistiche dell'entrata in vigore del decreto; ritiene non condivisibile il confronto, da taluni prospettato, con le problematiche e le disfunzioni operative realizzatesi ai tempi dell'avvio del processo civile telematico, fattispecie del tutto diversa. Auspica pertanto un rinvio dell'entrata in vigore del decreto, esprimendo perplessità sul fatto che i compiti di vigilanza siano stati fatti gravare, nel disegno del legislatore d'urgenza, esclusivamente sul procuratore capo.

Va rafforzata l'udienza stralcio e vanno affrontate in modo soddisfacente per i diritti di difesa le criticità legate al problema delle intercettazioni dei dialoghi tra i difensori ed imputati. Esprime perplessità sull'applicazione del captatore informatico anche nei confronti degli incaricati di pubblico servizio nonché all'interno dei luoghi di privata dimora, ricordando le oscillazioni emerse in seno alla giurisprudenza sulla stessa perimetrazione del concetto di incaricato di pubblico servizio: più in generale, suscita perplessità l'allargamento dell'utilizzazione dello strumento del captatore informatico, con il rischio tra l'altro di contrasti interpretativi con quanto stabilito recentemente dalla Corte di cassazione a sezioni unite. Infine solleva dubbi in merito ai riferimenti ai criteri della irrilevanza ed inutilizzabilità delle intercettazioni e, più in generale, sull'uso del decreto legge, di cui non intravede le ragioni di necessità ed urgenza.

Chiusa la discussione generale, il relatore **GIARRUSSO** (M5S) ed il sottosegretario GIORGIS rinunciano alle rispettive repliche.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

La senatrice **D'ANGELO** (M5S) ritira l'emendamento 1.1 ed illustra l'emendamento 1.10.

La senatrice **STEFANI** (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.7.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 1.3, che viene fatto proprio dai senatori **MODENA** (*FIBP-UDC*) e **BALBONI** (*FdI*), che lo danno per illustrato.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) ritira gli emendamenti 1.6 ed 1.8 che vengono fatti propri ed illustrati dalla senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*), la quale illustra anche gli emendamenti 1.11 ed 1.12; la senatrice fa altresì proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.9, ritirato dalla senatrice **D'ANGELO** (*M5S*).

Il relatore **GIARRUSSO** (*M5S*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.10 sul quale è favorevole.

Il sottosegretario **GIORGIS** si uniforma ai pareri espressi dal relatore.

La senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) dichiara voto favorevole all'emendamento 1.2.

Previo accertamento del numero legale, il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 1.2, che risulta respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previa dichiarazioni di voto favorevole del senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) e contrario del senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*), l'emendamento 1.3 è respinto a maggioranza dalla Commissione, che successivamente respinge anche l'emendamento 1.4.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) e del senatore **BALBONI** (*FdI*) e contrario della senatrice **D'ANGELO** (*M5S*), l'emendamento 1.5 è respinto a maggioranza dalla Commissione; analogo esito hanno, con separate votazione, gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 ed 1.9.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 1.10 è accantonato; per ragioni di connessione si procede ad analogo accantonamento per gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 2.14, ritirato dalla senatrice **VALENTE** (*PD*), dopo un invito del senatore **MIRABELLI** (*PD*).

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) fa propri gli emendamenti 2.23, 2.34 e 2.35 ritirati dalla senatrice **VALENTE** (*PD*), dopo un invito del senatore **MIRABELLI** (*PD*).

Il senatore **MIRABELLI** (*PD*) ritira l'emendamento 2.48.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) fa propri gli emendamenti 2.95 e 2.121 ritirati dal senatore **MIRABELLI** (*PD*).

Il senatore **Pillon** fa proprio altresì gli emendamenti 2.105, 2.108 e 2.62, ritirati dalla senatrice **VALENTE** (*PD*) su invito del senatore **MIRABELLI** (*PD*).

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) ritira gli emendamenti 2.1, 2.17, 2.26, 2.56, 2.61, 2.85, 2.103, 2.117, 2.141 e 2.0.1.

La senatrice **D'ANGELO** (*M5S*) ritira gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.16, 2.22, 2.28, 2.29, 2.30, 2.33, 2.59, 2.53, 2.54, 2.46, 2.55, 2.43, 2.88, 2.89, 2.100, 2.99, 2.102, 2.104, 2.112, 2.119 e 2.140. Dà poi per illustrati gli altri emendamenti a sua prima firma. Riformula l'emendamento 2.129 in un testo 2, su invito del RELATORE che preannuncia all'uopo parere favorevole.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.18, 2.32, 2.51, 2.52, 2.77, 2.64, 2.106, 2.110 e 2.122, all'atto del ritiro da parte dei rispettivi proponenti. Illustra poi gli emendamenti a sua prima firma riferiti all'articolo 2, annunciando peraltro il ritiro dei seguenti emendamenti: 2.125, 2.126, 2.128, 2.137, 2.138, 2.143, 2.158, 2.170, 2.169, 2.168, 2.167, 2.166, 2.165, 2.164, 2.163, 2.162, 2.160, 2.161, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.216 e 2.217.

La senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 2 (compreso l'emendamento 2.93); analogamente, si comporta il senatore **BALBONI** (*FdI*).

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) dà per illustrati gli emendamenti a sua prima firma, così come il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) ed il senatore **MIRABELLI** (*PD*).

Il senatore **MALAN** (*FIBP-UDC*) fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.83, all'atto del ritiro da parte del senatore **CUCCA** (*IV-PSI*), il quale illustra gli altri emendamenti a sua firma: tra questi ultimi, annuncia però il ritiro dell'emendamento 2.90.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, con separate votazioni la Commissione respinge a maggioranza gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, con unica votazione la Commissione respinge a maggioranza gli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9, di contenuto identico.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.10, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.11.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.12, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, con separate votazioni, risultano respinti a maggioranza gli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19 e 2.20 (su quest'ultimo aveva dichiarato voto favorevole il senatore URRARO).

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, con separate votazioni, risultano respinti a maggioranza gli emendamenti 2.21 e 2.23 (su quest'ultimo aveva dichiarato voto favorevole il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*)).

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.24, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione, con separate votazioni, respinge a maggioranza gli emendamenti 2.25 e 2.27.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori **PILLON** (L-SP-PSd'Az) e **DAL MAS** (FIBP-UDC), su istanza del senatore **CUCCA** (IV-PSI) gli emendamenti 2.41 e 2.42 sono accantonati; su di essi RELATORE e GOVERNO avevano espresso parere contrario, formulando altresì un invito al ritiro non accolto dai proponenti.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione, con separate votazioni, respinge a maggioranza gli emendamenti 2.31, 2.32, 2.34 e 2.36.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione, con unica votazione, respinge a maggioranza gli emendamenti 2.37, 2.49 e 2.50, di contenuto identico; analogo esito ha l'emendamento 2.35, con pareri di analogo tenore.

Il RELATORE, stigmatizzando l'inopinato ritiro dell'emendamento 2.48 da parte del proponente, avanza, a propria firma, l'emendamento 2.218 che contiene la riformulazione che avrebbe voluto suggerire al senatore Mirabelli.

Il **PRESIDENTE**, non facendosi osservazioni, fissa in un'ora il termine per subemendare l'emendamento 2.218, sul quale il GOVERNO si è espresso favorevolmente; esso quindi è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione, con separate votazioni, respinge a maggioranza gli emendamenti 2.38, 2.67, 2.68 e 2.69; su quest'ultimo emendamento il senatore **CALIENDO** (FIBP-UDC) aveva dichiarato voto favorevole, sollecitando dal Governo una risposta puntuale che il sottosegretario GIORGIS esprime osservando che le preoccupazioni avanzate sono già affrontate esaurientemente dal testo del decreto-legge e dagli emendamenti sui quali il GOVERNO ha espresso parere favorevole.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.70, del quale il **PRESIDENTE** aveva dichiarato l'ammissibilità, unitamente all'emendamento 2.71.

Su quest'ultimo emendamento, dopo l'espressione dei pareri contrari da parte di RELATORE e GOVERNO, si apre un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori **MIRABELLI** (PD), **GRASSO** (Misto-LeU) e **CUCCA** (IV-PSI): quest'ultimo avanza una richiesta di votazione per parti separate, differenziando tra la sostituzione del capoverso "comma 6" e l'intervento normativo introdotto dall'avverbio "conseguentemente".

Il **PRESIDENTE** si riserva la decisione e, stante l'attesa dei pareri delle Commissioni investite della sede consultiva sugli altri emendamenti, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 13,20.

Il **PRESIDENTE** respinge l'istanza di votazione per parti separate, stante l'unitarietà della declaratoria dell'ammissibilità da lui pronunciata sull'emendamento.

L'emendamento 2.71, stante la parità di voti, non risulta accolto dalla Commissione.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, gli identici emendamenti 2.57 e 2.58, sui quali il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, sono accantonati.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.44.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.74, sul quale il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) aveva dichiarato voto favorevole.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.51, sul quale il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) aveva dichiarato voto favorevole ed il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) voto contrario.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.72, 2.73, 2.45, 2.52, 2.47, 2.75 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*)) e 2.159.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.60, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.76 (sul quale dichiara voto favorevole il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) e voto contrario il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*)) e 2.78.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.62 e 2.77, di contenuto identico; risulta assorbito l'emendamento 2.80.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.79, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Su invito del RELATORE, il senatore **MIRABELLI** (*PD*) riformula l'emendamento 2.63 in un testo 2, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO esprimono parere favorevole; in attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.81, 2.82 e 2.64.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.65, 2.66 e 2.84, di contenuto identico.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, l'emendamento 2.83.

Su invito del RELATORE, il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) riformula l'emendamento 2.86 in un testo 2, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO esprimono parere favorevole; in attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.87, 2.91 e 2.93.

Il senatore **CUCCA** (IV-PSI), non persuaso dal parere contrario espresso dal RELATORE e dal GOVERNO, richiede l'accantonamento dell'emendamento 2.98. Nella medesima materia analogo parere era stato espresso sugli emendamenti 2.95 e 2.92, mentre parere favorevole era stato espresso sull'emendamento 2.94: su tutti questi emendamenti la Commissione conviene di accantonare la votazione.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.39 e 2.40, di contenuto identico.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.96 (per il quale il senatore **CALIENDO** (FIBP-UDC) aveva dichiarato voto favorevole) e 2.97.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.101, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.105 e 2.106, di contenuto identico.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.107, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.108, 2.109 e 2.110, di contenuto identico; il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) aveva dichiarato voto favorevole.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.111, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.115, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.113, 2.114, 2.116, 2.118, 2.120, 2.121 e 2.122.

Il senatore **CUCCA** (IV-PSI) invita il Relatore ad un ripensamento in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento 2.123. Non facendosi osservazioni, la richiesta di un accontamento è accolta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1659

Art. 1

1.1

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 89:

a) alla lettera a), le parole da: "della strumentazione tecnica", fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "della strumentazione tecnica di acquisizione, rilancio e registrazione dei dati e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione negli ambienti e nei sistemi telefonici, informatici e telematici; della separazione delle attività di noleggio e gestione dei materiali rispetto alle attività di consulenza, installazione e manutenzione degli stessi";

b) alla lettera b), le parole: "in misura non superiore al costo medio di ciascuna", sono sostituite dalle seguenti: "evitando valorizzazioni cumulative a corpo, in misura uguale al costo medio di ciascuna";

e) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"e-bis) individua tutte le infrastrutture e sistemi di proprietà della Pubblica Amministrazione che possono essere utilizzate, in modo funzionale, con eventuali minimi adeguamenti ed implementazioni, nell'ambito delle operazioni di intercettazioni, in modo da realizzare una concreta economia di scala atta a liberare risorse sia in un'ottica di migliore utilizzo, sia in un'ottica di risparmio"».

1.2

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, numero 1), nel novellato comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, dopo le parole: «al comma 1,», inserire le seguenti: «sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3," e».

1.3

Grasso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «28 febbraio 2021»;

b) al capoverso numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° marzo 2021».

1.4

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° gennaio 2021».

1.5

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «30 ottobre 2020»;

- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° novembre 2020».

1.6

Grasso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «31 agosto 2020»;

b) al capoverso numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° settembre 2020».

1.7

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «30 giugno 2020»;

- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° luglio 2020».

1.8

Grasso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «31 maggio 2020»;*

b) *al capoverso numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° giugno 2020».*

1.9

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «30 maggio 2020»;*

b) *al numero 2), sostituire le parole: «dal 1° marzo 2020», con le seguenti: «dal 1° giugno 2020».*

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio», con le seguenti: «30 maggio».

1.10

D'Angelo

Al comma 1 numero 1) le parole: «il 29 febbraio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».

Al comma 1 numero 2), le parole: «1° marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2020».

All'articolo 2, comma 8, le parole: «29 febbraio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».

1.11

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, n. 1), sostituire le parole: «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020», con le seguenti: «ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del presente decreto legge».

1.12

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, n. 2), sostituire le parole: «a decorrere dal 1° marzo 2020», con le seguenti: «ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del presente decreto legge».

Art. 2

2.1

Grasso

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente: «Oa): all'articolo 12, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero se la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza"».

2.2

D'Angelo

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.3

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.4

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «è sempre» a «415-bis», con le seguenti: «è vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis, salvo che abbia un rilevante interesse pubblico».

2.5

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera a), nel comma 2-bis del novellato articolo 114 del codice di procedura penale, dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 326 del codice penale,».

2.6

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera a), nel comma 2-bis del novellato articolo 114 del codice di procedura penale, dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 684. - (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*). - 1. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, compreso il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 114, comma 2-bis del codice di procedura penale ovvero la notizia di reato da cui si desume l'identità del segnalante, di cui all'articolo 54-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non possono essere pubblicate prima della emanazione della sentenza definitiva".

1-ter. Dopo l'articolo 25-quindecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-sexdecies. - (*Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale*). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote"».

2.7

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera a), nel comma 2-bis del novellato articolo 114 del codice di procedura penale, dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,».

2.8

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale».

2.9

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale».

2.10

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «ai sensi degli articoli 268 e 415-bis», con le seguenti: «ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454».

2.11

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione"».

2.12

D'Angelo

Al comma 1, lettera c), premettere la seguente:

«0c) all'articolo 266 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera f-quater) inserire la seguente: "f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"».

2.13

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.14

Valente

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) all'articolo 266, al comma 2-bis le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4." sono soppresse.»;

b) *alla lettera d) sopprimere i numeri 1) e 2).*

2.15

Caliendo, Modena, Dal Mas, Malan

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) all'articolo 266, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"»;

b) *alla lettera d), sostituire i punti 1) e 2) con il seguente:* «1) al comma 1, le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono soppresse».

2.16

D'Angelo

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole: "e 3-quater", sono sostituite dalle seguenti: ", 3-quater e 3-quinquies».

Conseguentemente,

All'articolo 2, comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 1, le parole: «e 3-quater,», sono sostituite dalle seguenti: «, 3-quater e 3-quinquies».

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2-bis sostituire le parole: "e 3-quater.", con le seguenti: «, 3-quater e 3-quinquies».

2.17

Grasso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 266, comma 2-bis le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater", sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies," e le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono sostituite dalle seguenti: "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4"».

2.18

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 266,», inserire le seguenti: «ovunque ricorre, è soppressa la parola: "portatile" e»;

2) Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) Al numero 1), sostituire le parole: «al comma 1, le parole» con le seguenti: «al comma 1 la parola: «portatile» è soppressa e le parole»;

b) Al numero 2), sostituire le parole: «al comma 2-bis dopo le parole», con le seguenti: «al comma 2-bis la parola: "portatile" è soppressa e dopo le parole».

3) Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-bis. Al comma 3-bis, secondo periodo, la parola: "portatile" è soppressa.

4) Al comma 1, lettera g), al numero 1), sopprimere la parola: «portatile».

5) *Al comma 2, lettera a), secondo periodo, la parola: «portatile» è soppressa.*

2.19

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«c) all'articolo 266:

1) al comma 2, sopprimere la parola: "portatile";

2) al comma 2-*bis*, le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono sostituite dalle seguenti: "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4"».

2.20

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 266:

1) al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Attraverso il captatore di cui al precedente periodo non è consentito in alcun caso trasferire file nel dispositivo elettronico portatile";

2) al comma 2-*bis*, le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono sostituite dalle seguenti: "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4"».

2.21

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 266», inserire le seguenti: «al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "S'intende per captatore informatico un dispositivo che acquisisce fonia, messaggistica, audio, video e dati informatici"».

2.22

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «al comma 2-*bis*, le parole:» con le seguenti: «al comma 2-*bis*, le parole: "3-*bis* e 3-*quater*", sono sostituite dalle seguenti: "3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqües*", e le parole».*

2.23

Valente

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.» con le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. Per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio le intercettazioni di cui al presente comma nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale è consentita nei soli casi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».

2.24

Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rossomando

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.» con le seguenti: «e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.».

2.25

Caliendo, Modena, Dal Mas, Malan

Al comma 1, lettera d), prima del punto 1), inserire il seguente:

«01) al comma 1, le parole: "al giudice", sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale"».

Conseguentemente, agli articoli 267, 268 e 269 del codice di procedura penale, la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».

2.26

Grasso

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il capoverso numero 1), con il seguente:

«1) al comma 1, le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater", sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies," e le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4», sono sostituite dalle seguenti: "e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4"»;

b) sostituire il capoverso numero 2), con il seguente:

«2) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con un decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqües* e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo dei cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2"».

2.27

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto"».

2.28

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «al comma 1, le parole:», con le seguenti: «al comma 1, le parole: "3-*bis* e 3-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqües*" e le parole».*

2.29

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 1-*bis* aggiungere in fine le seguenti parole: "con la esclusione dell'applicabilità dell'articolo 62"».

2.30

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), anteporre alle parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali» le seguenti: «e 3-*quinqües*».*

2.41

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» con le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del codice penale nonché per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4».

2.42

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» con le seguenti: «, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del codice penale».

2.31

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera d), numero 4), nel novellato comma 5 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, aggiungere il seguente periodo: «Nell'esercizio della funzione di sorveglianza il Procuratore della Repubblica nomina nell'ufficio un amministratore di sistema, responsabile del rispetto delle regolamentazioni tecniche per la trasmissione e per la trascrizione dei dati».

2.32

Cucca

Al comma 1, lettera e), i numeri 1) e 2) sono soppressi.

2.33

D'Angelo

Al comma 1, sopprimere la lettera e) numero 1).

2.34

Valente

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicati in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è avvenuta";

b) *sopprimere il numero 2).*

2.36

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera e), numero 1), nel novellato comma 2-bis dell'articolo 268 del codice di procedura penale, sostituire le parole: «Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila», con le seguenti: «il pubblico ministero:

a) dà indicazioni in conformità alle circolari ed alle direttive assunte dal competente Procuratore della Repubblica, sotto la vigilanza del Procuratore generale del distretto ed in conformità alla "Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni" di cui alla delibera 29 luglio 2016 del Consiglio Superiore della Magistratura n. 285/VV/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) *vigila».*

2.37

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera e), numero 1), nel novellato comma 2-bis dell'articolo 268 del codice di procedura penale, sostituire le parole da: «o quelle» fino alla fine del comma, con le seguenti: «o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

Conseguentemente, al medesimo articolo al comma 1, lettera e) numero 3), capoverso «6», al secondo periodo del novellato comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, sostituire le parole da: «categorie», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

2.49

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, lettera e), n.1) capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «o quelle», fino alla fine del comma, con le seguenti: «o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

Conseguentemente, al numero 3), capoverso «6», al secondo periodo, sostituire le parole da: «e di quelli», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e di quelli comunque contenenti dati personali non

rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

2.50

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «o quelle» fino alla fine del comma, con le seguenti: «o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

Conseguentemente, al medesimo articolo:

a) al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «6» al secondo periodo, sostituire le parole da: «categorie» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

2.35

Valente

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini» con le seguenti: «espressioni rilevanti per i fatti oggetto di prova»;

b) al numero 3), capoverso, comma 6, secondo periodo dopo le parole: «la rilevanza» aggiungere le seguenti: «per i fatti oggetto della prova».

2.48

Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rossomando

Al comma 1 lettera e), numero 1, sostituire la parola: «intercettazioni» con la seguente: «espressioni».

2.218

Il Relatore

Al comma 1 lettera e), numero 1), sostituire le parole «salvo che si tratti di intercettazioni» con le seguenti: «salvo che siano».

2.38

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera e), numero 1), nel novellato comma 2-bis dell'articolo 268 del codice di procedura penale, sostituire le parole: «salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti» con le seguenti: «salvo che siano rilevanti».

2.56

Grasso

Al comma 1, lettera e), capoverso numero 3, al comma 4, dopo le parole: «per la conservazione», inserire le seguenti: «negli impianti nella disponibilità della procura e»

2.67

Caliendo, Modena, Dal Mas, Malan

Al comma 1, lettera e), punto 3), capoverso comma 4, dopo le parole: «Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni» aggiungere le seguenti: «a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni».

2.68

Caliendo, Modena, Dal Mas, Malan

Al comma 1, lettera e), punto 3), capoverso comma 4, sostituire le parole: «rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga» con le seguenti: «rimanendovi per il tempo fissato dal giudice.

2.69

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, lettera e), n.3), capoverso «4» aggiungere in fine il seguente periodo: «È comunque vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta».

2.70

Modena, Caliendo, Dal Mas, Malan

Al comma 1, lettera e), punto 3), sostituire il capoverso «comma 6» con i seguenti: «6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza";

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*) - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-bis, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice"».

2.71

Modena, Caliendo, Dal Mas, Malan

Al comma 1, lettera e), punto 3), sostituire il capoverso «comma 6» con i seguenti: «6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non

appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127».

Consequentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*) - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-bis, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice"».

2.57

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso numero 3), al comma 6, sostituire le parole: «Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso», con le seguenti: «Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso».

2.58

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 1 lettera e) numero 3), sostituire le parole: «6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso» con le seguenti: «6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso».

2.44

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera e), numero 3), nel novellato comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, sostituire le parole: «Ai difensori dell'imputato» con le seguenti: «Ai difensori dell'imputato o dell'indagato ed ai difensori delle altre parti».

2.74

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Al comma 1, lettera e), punto 3), capoverso comma 6, sostituire le parole: «Ai difensori dell'imputato» con le seguenti: «Ai difensori della persona sottoposta alle indagini».

2.51

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 6, le parole: «e ascoltare le» sono sostituite dalle seguenti: «ed acquisire copia su idoneo supporto delle».

2.72

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Al comma 1, lettera e), punto 3), capoverso comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

«L'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni. Terminato il deposito, il giudice invita il pubblico ministero e i difensori ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.».

2.73

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, lettera e), n. 3), al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «procedendo» aggiungere le seguenti: «entro 5 giorni» e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «della relativa udienza».

2.45

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera e), numero 3), nel novellato comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: «Ai fini della dimostrazione della rilevanza, il difensore può riservarsi di depositare, nei successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'elenco delle ulteriori registrazioni da lui ritenute rilevanti e di cui chiede copia.».

2.52

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, lettera e) numero 3), dopo il capoverso 6 è inserito il seguente: «6-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268 comma 4, 5 e 6 il giudice dell'udienza preliminare dispone l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti se non irrilevanti».

2.59

[D'Angelo](#)

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il giudice dispone l'acquisizione dei verbali contenenti la trascrizione delle registrazioni effettuate nel corso delle indagini dalla Polizia Giudiziaria, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431.

In caso di contestazioni delle parti sulla completezza dei verbali ai fini della rilevanza nel processo ovvero sulla corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto oggetto di registrazione, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni contestate.

In ogni caso, dispone la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.

I verbali, le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 3), punto 8., aggiungere dopo le parole: «estrarre copia» le seguenti: «dei verbali e».

2.53

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire il capoverso 7, con il seguente:

«7. Il giudice dispone l'acquisizione dei verbali contenenti la trascrizione delle registrazioni effettuate nel corso delle indagini dalla Polizia Giudiziaria, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431. In caso di contestazioni delle parti sulla completezza dei verbali sulla rilevanza ai fini del processo ovvero sulla corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto oggetto di registrazione, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni contestate. In ogni caso, dispone la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. I verbali, le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.»

2.47

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera e), numero 3), nel novellato comma 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, sostituire le parole: «Il giudice, anche nel corso delle» con le seguenti: «Il giudice, non oltre le».

2.54

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, lettera e), numero 3), al capoverso 7, sostituire le parole: «anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431» con le seguenti: «al più tardi durante l'attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431».

2.46

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 7, primo periodo, dopo le parole: «da acquisire, osservando» inserire le seguenti: «, nei casi di contestazione,».

2.75

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1 lettera e), numero 3), al punto 7, dopo le parole: «espletamento delle perizie» aggiungere il seguente testo: «utilizzando file di log come strumento per captare eventuali anomalie dell'intercettazione e possibili minacce di malware.»

2.159

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «Le trascrizioni o le stampe» con le seguenti: «Le trascrizioni e le stampe».

2.60

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso numero 3, al comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma».

2.55

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 8, dopo le parole: «estrarre copia», sono inserite le seguenti: «dei verbali e».

2.76

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Al comma 1, lettera e), punto 3), dopo il capoverso comma 8 inserire il seguente:

«9. I difensori, prima del deposito ai sensi del precedente comma 4, possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni.».

2.78

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera i), al numero 1) capoverso «1.», premettere il seguente:

01. Le comunicazioni intercettate ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale devono essere messe in sicurezza prima del loro trasferimento.

2.62

[Valente](#)

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), capoverso «1, primo periodo, dopo la parola: "intercettazioni" aggiungere in fine le seguenti: "e sono coperte da segreto."»;

b) *sopprimere il numero 2).*

2.77

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) dopo la parola: «intercettazioni» aggiungere le seguenti: «e sono coperti da segreto»;

b) il numero 2) è soppresso.

2.80

[Caliendo, Modena, Dal Mas](#)

Al comma 1, lettera f), n. 1), al capoverso «1.» dopo le parole: «ed eseguito le intercettazioni» aggiungere le seguenti: «e sono coperti da segreto.»

2.61

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso numero 1), sostituire le parole: «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso», con le seguenti: «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso».

2.79

[D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti](#)

Al comma 1 lettera f) numero 1), sostituire le parole: «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso» con le seguenti: «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso».

2.63 (testo 2)

[Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rossomando](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso 1 aggiungere in fine il seguente periodo: "Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari"».

2.63

Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rossomando

Al comma 1, lettera f), capoverso «1 aggiungere in fine il seguente periodo: "Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari"».

2.81

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, lettera f), sopprimere il n. 2).

2.43

D'Angelo

Al comma 1, lettera f), il numero 3) è soppresso.

2.82

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3), cioè il novellato comma 2 dell'articolo 269 del codice di procedura penale.

2.64

D'Angelo, Crucoli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

2.65

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera f), numero 3) , capoverso 2), secondo periodo, dopo la parola: «procedimento» inserire la seguente: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 51 del 2018».

2.66

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera f), n.3), capoverso «2», secondo periodo, dopo la parola: «procedimento», inserire le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51».

2.84

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso 2), al secondo periodo del novellato comma 2 dell'articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «procedimento», inserire la seguente: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 51 del 2018».

2.83

Cucca

Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: «a norma dell'articolo 127.», sono aggiunte le seguenti: «Salvi i casi di cui all'articolo 271, commi 1 e 3, la documentazione non acquisita deve comunque essere distrutta e non può in ogni caso essere impiegata in procedimenti diversi.».

2.88

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) Fermo restando quanto previsto dal comma 1 nonché dall'articolo 12, i risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 comma 2-*bis* possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, purché rientranti tra quelli indicati dall'articolo 266 comma 2-*bis*».

2.86 (testo 2)

Grasso

Al comma 1, lettera g), prima del comma 1, inserire il seguente:

«01.

All'articolo 270, comma 1, le parole "dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza" sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti indicati dall'articolo 266 comma 1".

2.86

Grasso

Al comma 1, lettera g), al capoverso numero 1, premettere il seguente:

«01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza o per i reati che risultino connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale"».

2.87

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera g), nel novellato articolo 270 del codice di procedura penale, premettere il seguente:

«01) al comma 1 premettere le parole: "Fermi restando gli articoli 191 e 271,"».

2.85

Grasso

Al comma 1, lettera g), al capoverso numero 1, premettere il seguente:

«01) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il divieto non opera con riferimento ai risultati delle intercettazioni relativi a reati che risultano connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata originariamente disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266 del codice di procedura penale"».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-**bis**.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), capoverso numero 01), si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

2.89

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, lettera g), anteporre al numero 1), il seguente:

«01) al comma 1, dopo le parole: "in flagranza", aggiungere le seguenti: "o di quelli indicati dall'articolo 266, comma 2-**bis**"».

2.90

Cucca

Al comma 1, lettera g), il numero 1) è soppresso.

2.91

Caliendo, Modena, Dal Mas, Malan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il punto 1).

2.93

Battistoni, Modena

Al comma 1 lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I risultati delle intercettazioni, ivi comprese quelle tra presenti operate con captatori informatici su dispositivo elettronico portatile, non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. I risultati delle intercettazioni non possono in ogni caso essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli penali."»;

e dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) il comma 1-bis è abrogato».

2.98

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni, ivi comprese quelle tra presenti operate con captatori informatici su dispositivo elettronico portatile, non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.";

b) *Dopo il numero 1 inserire il seguente:*

"1-bis) Il comma 1-bis è abrogato;".

2.95

[Pillon](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e per i delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis."».

2.92

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con strumento informatico su dispositivo elettronico possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266, comma 2-*bis*".

2.94

Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rossomando

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-*bis*".

2.100

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1 lettera g), n. 1), apportare le seguenti modificazioni:

1) *inserire dopo la parola:* «presenti», *la seguente:* «comunque»;

2) *sopprimere le parole da:* «con captatore», *a* «portatile».

2.39

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «con captatore informatico».

2.40

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «con captatore informatico» *con le seguenti:* «con strumento informatico».

2.96

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, lettera g), n. 1), capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché siano connessi ai sensi dell'articolo 12 codice di procedura penale, a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta».

2.97

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera g), nel novellato comma 1-bis) dell'articolo 270 del codice di procedura penale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e purché si tratti di procedimenti ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12».

2.99

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, lettera g), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero se risultano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».

2.101

[D'Angelo](#)

Al comma 1 lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis). Dopo il comma 1-bis) è aggiunto il seguente: "1-ter. Possono essere comunque utilizzate nell'ambito del medesimo procedimento, le intercettazioni indispensabili all'accertamento di delitti diversi da quelli in relazione ai quali erano state autorizzate nei casi di connessione di cui all'articolo 12"».

2.102

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, alla lettera g), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1-bis), è inserito il seguente: "1-ter). Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 commi 1 e 2, possono essere utilizzati nell'ambito del medesimo procedimento anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione ove connessi ai sensi dell'articolo 12"».

2.103

[Grasso](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere h) e i).

2.104

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, le lettere h) e i) sono soppresse.

2.105

[Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.106

[Cucca](#)

Al comma 1, la lettera h) è soppressa.

2.107

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: "conversazioni rilevanti,", sono inserite le seguenti: "e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269"».

2.108

[Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.109

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.110

[Cucca](#)

Al comma 1, la lettera i) è soppressa.

2.111

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1."».

2.115

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 1 lettera m), dopo le parole: «per via telematica gli atti» aggiungere la seguente: «depositati».

2.117

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «estrarre copia delle registrazioni o dei flussi», inserire le seguenti: «depositati e».

2.112

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «come rilevanti» con le seguenti: «come non irrilevanti» e le parole: «ritenute rilevanti» ovunque ricorrono con le seguenti: «che non appaiono irrilevanti».

2.113

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, lettera m), capoverso «2-bis», al secondo periodo sostituire le parole: «entro il termine di venti giorni» con le seguenti: «entro il termine di 60 giorni».

2.114

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Al comma 1, lettera m), capoverso «comma 2-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «Sull'istanza provvede il pubblico ministero» con le seguenti: «Sull'istanza provvede il giudice».

2.116

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Al comma 1, lettera m), capoverso «comma 2-bis», sostituire il quarto periodo con il seguente: «In caso di omesso deposito o omesso avviso al difensore, i risultati delle intercettazioni sono affetti da nullità a regime intermedio».

2.118

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.119

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «telematiche rilevanti» con le seguenti: «telematiche non irrilevanti» e le parole: «ritenute rilevanti» ovunque ricorrono con le seguenti: «che non appaiono irrilevanti».

2.120

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera o), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Entro 15 giorni» con le seguenti: «Entro 30 giorni».

2.121

Mirabelli, Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 1, lettera o), capoverso «2-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine di cui al presente comma è prorogato di ulteriori quindici giorni su richiesta del difensore.».

2.122

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«r) All'articolo 271, comma 1-bis, dopo le parole: «nel decreto autorizzativo» aggiungere le parole «o prodotte per tramite di programmi e strumenti informatici non conformi alle previsioni di cui all'articolo 89-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 281».

2.123

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) All'articolo 266-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I dati informatici in qualsiasi formato e contenuto trasmessi mediante strumenti e piattaforme di messaggistica istantanea P2P e/o *client-server* costituiscono comunicazioni ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo."».

2.124

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 2, lettera a), sostituire al punto 1. le parole: «captatore informatico» con «strumento informatico».

2.125

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89» apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: «portatile»;*
- *al comma 2, sopprimere la parola: «portatili».*

2.126

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire al punto 1. eliminare la parola: «portatile».

2.128

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire al punto 2. eliminare la parola: «portatile».

2.129 (testo 2)

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 2, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole "possono essere impiegati soltanto" con le seguenti "devono essere impiegati".

2.129

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 2, lettera a), secondo capoverso la parola: «soltanto» è soppressa.

2.127

[Cucca](#)

Al comma 2, lettera a), secondo capoverso, dopo le parole: «decreto del ministro della giustizia.», aggiungere le seguenti: «In ogni caso i programmi in questione devono essere strutturati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni e comunque programmati per l'autodisinstallazione entro il termine massimo di un anno dall'installazione. Le intercettazioni eventualmente ottenute con programmi captatori non conformi ai requisiti di cui al presente articolo non sono utilizzabili e devono essere distrutte entro il termine inderogabile di 5 giorni dalla data in cui venga rilevata la non conformità dei programmi informatici.».

2.130

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «2», aggiungere in fine il seguente periodo: «I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al periodo precedente sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.»

2.136

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al periodo precedente sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento».

2.131

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 2, lettera a), capoverso «2», nel novellato comma 2 dell'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al primo periodo sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento».

2.137

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 2, lettera b), nel secondo periodo del novellato comma 2 dell'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole: «e determina il momento nel quale la messa in sicurezza del materiale trasferito comporta l'obbligo di cancellazione dei dati trasmessi dal server del captatore esterno».

2.138

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 2, lettera b), nel secondo periodo del novellato comma 2 dell'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole: «e determina il momento nel quale devono essere obbligatoriamente cancellati i dati trasmessi al server dal captatore esterno».

2.132

D'Angelo, Crucoli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 2 lettera a):

1) *sostituire le parole: «3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite» con le seguenti: «3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite»;*

2) *sostituire le parole*: «esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice.» *con le seguenti*: «esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica.».

2.133

[Grasso](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole*: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite», *con le seguenti*: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite»;

b) *sostituire le parole*: «esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice.», *con le seguenti*: «esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica.».

2.134

[Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», nel primo periodo del novellato comma 3 dell'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sostituire le parole da: «trasferite», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti nella disponibilità della Procura della Repubblica.»

2.135

[Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», nel primo periodo del novellato comma 3 dell'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sostituire le parole da: «trasferite», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della Procura della Repubblica.».

2.139

[Caliendo, Modena, Dal Mas, Malan](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», al comma 3, sostituire le parole: «I difensori delle parti» *con le seguenti*: «i difensori delle persone sottoposte alle indagini», *e al comma 4 sostituire le parole*: «I difensori delle parti» *con le seguenti*: «i difensori delle persone sottoposte alle indagini».

2.141

[Grasso](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», al comma 3, dopo le parole: «difensori delle parti», *inserire le seguenti*: «e i consulenti tecnici».

2.140

[D'Angelo](#), [Crucioli](#), [Evangelista](#), [Riccardi](#), [Piarulli](#), [Lomuti](#)

Al comma 2, lettera b), al capoverso 3, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «nonché da un consulente tecnico».

2.142

[Grasso](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», al comma 4, sostituire le parole: «articoli 268 e 415-bis», con le seguenti: «articoli 268, 415-bis e 454».

2.143

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), nelle novellate disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 226, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'autorizzazione non può essere concessa e, se accordata, viene meno quando le intercettazioni o le registrazioni sono svolte in violazione dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione o dell'articolo 17, comma 5 dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni; al materiale così raccolto si applica l'articolo 271, comma 3 del codice di procedura penale"».

2.144

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

2-ter. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 2-bis, alla definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, le norme introdotte dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, nonché quelle introdotte dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dal comma 2, lettera c), lettera d), punti 1) e 2) e lettera g), punto 1), del presente articolo, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 2-bis del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021».

2.145

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente testo:

«Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di strumento informatico su dispositivo elettronico».

2.146

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 3, dopo le parole: «della giustizia», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

2.147

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 3, dopo le parole: «della giustizia» inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al primo periodo si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

2.148

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 3, dopo le parole: della giustizia», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali» e aggiungere in fine il seguente periodo: «I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

2.151

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate con le seguenti: «utilizzabili:

a) si limitino all'esecuzione delle operazioni autorizzate;

b) non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati;

c) mantengano traccia delle operazioni svolte;

d) non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari;

e) siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione;

f) non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi *cloud*».

2.149

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionare i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi *cloud*».

2.150

Balboni, Ciriani

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisti in sistemi *cloud*».

2.152

Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rossomando

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «, nonché di consultazione e richiesta copie,».

2.153

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al primo periodo stabilisce altresì le misure, che sono adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 2018, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio».

2.154

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio».

2.155

Balboni, Ciriani

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 2018, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio».

2.156

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro della giustizia, entro il 1° giugno 2020, presenta alle Camere una relazione contenente la ricognizione delle strutture tecniche e informatiche in uso alle Procure nonché dei periti informatici in servizio presso le stesse, evidenziando le carenze riscontrate».

2.157

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro della giustizia nell'ambito della Relazione sull'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 86 del regio-decreto 30 gennaio 1941 n. 12 riferisce altresì in merito alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni».

2.158

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono un dato processuale acquisito da un incaricato di pubblico servizio la cui proprietà è sempre pubblica».

2.170

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'accertamento dell'idoneità dei requisiti tecnici di cui al comma 4».

2.169

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione di cui al comma 6».

2.168

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'approvazione da parte del Senato della Repubblica di un documento che attesti l'affidabilità e la sicurezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni illustrato dal Ministro della giustizia».

2.167

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'approvazione da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di un documento che attesti l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni presentato dal Ministro della giustizia».

2.166

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'approvazione da parte delle commissioni parlamentari competenti di un documento che attesti l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni redatto a cura del Procuratore della Repubblica».

2.165

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'approvazione da parte delle commissioni parlamentari competenti di un documento attestante la funzionalità e segretezza dei servizi relativi al sistema di trasmissione delle intercettazioni redatto a cura del Ministero della giustizia».

2.164

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 luglio 2020».

Conseguentemente:

- all'articolo 1, comma 1, numero 1), nel novellato comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dopo il 29 febbraio 2020» con le seguenti: «dopo il 31 luglio 2020»;

- all'articolo 1, comma 1, numero 2), nel novellato comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dal 1° marzo 2020» con le seguenti: «dal 1° agosto 2020».

2.163

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

Conseguentemente:

- all'articolo 1, comma 1, numero 1), nel novellato comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dopo il 29 febbraio 2020» con le seguenti: «dopo il 30 giugno 2020»;

- all'articolo 1, comma 1, numero 2), nel novellato comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dal 1° marzo 2020» con le seguenti: «dal 1° luglio 2020».

2.162

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 maggio 2020».

Conseguentemente:

- all'articolo 1, comma 1, numero 1), nel novellato comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dopo il 29 febbraio 2020» con le seguenti: «dopo il 31 maggio 2020»;

- all'articolo 1, comma 1, numero 2), nel novellato comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dal 1° marzo 2020» con le seguenti: «dal 1° giugno 2020».

2.160

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 marzo 2020».

Conseguentemente:

- all'articolo 1, comma 1, numero 1), nel novellato comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dopo il 29 febbraio 2020» con le seguenti: «dopo il 31 marzo 2020»;

- all'articolo 1, comma 1, numero 2), nel novellato comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dal 1° marzo 2020» con le seguenti: «dal 1° aprile 2020».

2.161

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «30 aprile 2020».

Conseguentemente:

- all'articolo 1, comma 1, numero 1), nel novellato comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dopo il 29 febbraio 2020» con le seguenti: «dopo il 30 aprile 2020»;

- all'articolo 1, comma 1, numero 2), nel novellato comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dal 1° marzo 2020» con le seguenti: «dal 1° maggio 2020».

2.171

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.172

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi.

8-ter. la Commissione può avvalersi fino ad un massimo di dieci consulenti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.173

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, presieduta dal Ministro della giustizia costituita da professori universitari.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.174

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, presieduta dal Ministro della giustizia costituita da dieci professori universitari.

8-ter. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito».

2.175

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.176

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo 11 comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare professori universitari e avvocati dello stato e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.177

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare consiglieri parlamentari e avvocati dello stato e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.178

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti fra professori universitari e avvocati dello stato.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.179

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare magistrati contabili, amministrativi e ordinari.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.180

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare professori universitari e avvocati dello stato e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.181

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.182

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da dodici comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.183

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da sei qualificati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.184

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da sei qualificati esperti fra avvocati dello stato e professori universitari.

8-ter: Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.185

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.186

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.187

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.188

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"

della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.189

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.190

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.»

2.191

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.».

2.192

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-*ter*. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.».

2.193

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-*ter*. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.

8-*quater*. La Commissione dura in carica un anno a decorrere dal suo insediamento ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva alle commissioni parlamentari competenti.

8-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.».

2.194

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-*ter*. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.195

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere 1 seguenti:

«8-*bis*. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.196

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-*ter*. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dieci qualificati esperti o consulenti, anche provenienti dal mondo accademico.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.197

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.198

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione, composta da qualificati esperti che dichiarino di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.199

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione, composta da qualificati esperti che dichiarino di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta semestralmente al Parlamento una relazione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.200

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione, composta da cinque qualificati esperti che dichiarino di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.201

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della Giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dieci qualificati esperti o consulenti, anche provenienti dal mondo accademico.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020M2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.202

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della Giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.203

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della Giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti, provenienti da diverse categorie professionali.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.204

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di otto qualificati esperti o consulenti, esperti in diritto delle nuove tecnologie e diritto della *privacy*.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia"».

2.205

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da otto qualificati consulenti, fra cui esperti in protezione dei dati personali e sicurezza informatica,».

2.206

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da otto qualificati consulenti, fra cui esperti in protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di sette qualificati consulenti, esperti anche in diritto delle nuove tecnologie e diritto della *privacy*.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.207

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.208

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, composta da qualificati consulenti, fra cui esperti nel diritto alla tutela dei dati personali, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.209

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, composta da dieci qualificati consulenti, fra cui esperti nella tutela della *privacy* e nella sicurezza informatica, operante alle dirette dipendenze del Ministro; denominata Struttura tecnica per la segretezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.210

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento della trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.211

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse».

2.212

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da quattro esperti dirigenti della pubblica amministrazione, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse».

2.213

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da quattro qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse».

2.214

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da quattro esperti o consulenti, fra cui avvocati dello stato, consiglieri parlamentari e professori universitari, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.215

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i termini e le modalità dei corsi per la formazione dei dipendenti degli uffici della procura, dei magistrati e degli avvocati del libero foro.

I corsi di formazione per gli operatori del diritto di cui al comma precedente devono precedere l'entrata in vigore della presente norma.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

2.216

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i termini e le modalità dei corsi per la formazione dei dipendenti degli uffici della procura, dei magistrati e degli avvocati del libero foro.

I corsi di formazione per gli operatori del diritto di cui al comma precedente devono precedere l'entrata in vigore della presente norma

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.217

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i termini e le modalità dei corsi per la formazione dei dipendenti degli uffici della procura, dei magistrati e degli avvocati del libero foro.

I corsi di formazione per gli operatori del diritto di cui al comma precedente devono precedere l'entrata in vigore della presente norma.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.0.1

[Grasso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), capoverso numero 01), si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

Art. 3

3.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

3.2

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

3.3

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.

26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

3.4

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.5

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.6

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.7

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 11 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.8

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

3.9

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.10

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 9 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.11

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.12

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.13

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

3.14

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.15

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020

144^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** esordisce evidenziando che, nei lavori della seduta antimeridiana, si è proceduto nelle votazioni respingendo un emendamento - recante il numero 2.38 - di contenuto identico a quello appena prima formulato dal Relatore, con il numero 2.218, ed immediatamente accantonato. Il contrasto di deliberati, tra reiezione ed accantonamento di testi identici, sarebbe esaltato laddove l'emendamento

2.218 fosse votato; piuttosto che ravvisare una preclusione, la Presidenza preferisce affacciare, nel consenso di tutti i Commissari, la soluzione del coordinamento formale di cui all'articolo 103 del Regolamento, da svolgersi nella seduta appositamente prevista al comma 6.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) ed il sottosegretario GIORGIS apprezzano la soluzione prefigurata dal Presidente, mentre il senatore **MIRABELLI** (*PD*) riconosce che essa risolve in modo ineccepibile un errore dovuto alla confusa fase procedurale nella quale il relatore riteneva di poter proporre la riformulazione dell'emendamento 2.48, in realtà già ritirato.

Il relatore **GIARRUSSO** (*M5S*) invoca precedenti a suo avviso perspicui della scorsa legislatura nella medesima Commissione, fondati sul *nemine contradicente*; per il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) è invece preferibile il coordinamento suggerito dal Presidente, al quale dovrebbe unirsi un "bagno di umiltà" da parte di una maggioranza spesso proterva nel non accondiscendere neppure ai suggerimenti più ovvi della restante parte della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la questione s'intende rimessa ad una diversa fase procedurale, da attivare ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento prima del conferimento del mandato al Relatore.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, l'emendamento 2.124.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.129 - già riformulato in un testo 2 sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si sono espressi favorevolmente - è accantonato.

Il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) invita il Relatore ad un ripensamento rispetto al parere contrario espresso sul proprio emendamento 2.127. Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene in ordine all'accantonamento di tale emendamento.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, in unica votazione, gli emendamenti 2.130, 2.136 e 2.131, di contenuto identico.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, gli identici emendamenti 2.132 e 2.133, sui quali il RELATORE ed il GOVERNO si sono espressi favorevolmente, sono accantonati; analogo esito hanno, per ragioni di connessione, gli emendamenti 2.134 e 2.135, sui quali è stato espresso parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, l'emendamento 2.139.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.142, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si sono espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.144 e 2.145.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.146, 2.147 e 2.148, di contenuto identico.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.151.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.149 e 2.150 di contenuto identico.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.152, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si sono espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.153, 2.154 e 2.155 di contenuto identico.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.156.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.157, persuadendo il relatore [GIARRUSSO](#) (M5S) a modificare il proprio parere contrario. Tale rimane invece il parere del sottosegretario GIORGIS, per cui la Commissione, non facendosi osservazioni, conviene sull'accantonamento del testo, in attesa di una sua possibile riformulazione.

Stante il parere contrario della 1ª Commissione permanente, il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 2.177, sul quale si erano dichiarati contrari il RELATORE ed il GOVERNO.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.203 e 2.215 (su quest'ultimo previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az)).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3, tutti proposti a prima firma del senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az): egli ne mantiene soltanto il primo che, previ pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO, risulta respinto a maggioranza dalla Commissione.

Essendo stati ritirati tutti gli altri emendamenti all'articolo 3 e non risultando altri emendamenti oltre a quelli accantonati, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

145^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 febbraio.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati, stante l'espressione di tutti i pareri richiesti.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) e con la non partecipazione al voto del senatore **CALIENDO** (FIBP-UDC), la Commissione a maggioranza accoglie l'emendamento 1.10. Risultano preclusi gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Con separate votazioni la Commissione accoglie a maggioranza gli emendamenti 2.10, 2.12 e 2.24.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), lamentata la prosecuzione dei lavori nonostante l'impedimento temporaneo che ritarda l'arrivo del senatore Balboni, invita il relatore ed il Governo a riesaminare i pareri espressi sui suoi emendamenti 2.41 e 2.42. Sostiene la richiesta il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC).

Il sottosegretario GIORGIS mantiene il parere contrario: le fattispecie segnalate negli emendamenti rientrerebbero comunque nella possibilità di captazione stante la previsione editale.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) opina diversamente, visto che l'argomento speso dal Governo potrebbe non valere in rapporto alla fattispecie dell'articolo 600-*quater* del codice penale. Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) ricorda però che i mezzi di prova più utilizzati, in questo ambito, gravitano intorno al diverso istituto del sequestro, anche nella modalità di cui all'articolo 254-*bis*.

Il relatore [GIARRUSSO](#) (M5S) richiede una sospensione dei lavori di un'ora.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, riprende alle ore 11,35.

Il relatore [GIARRUSSO](#) (M5S) richiede una sospensione dei lavori di un'altra ora.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC), stante la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per le ore 16, si oppone e chiede che la Commissione si pronunci.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, nella proposta del Relatore, riprenderebbe troppo a ridosso dell'inizio dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, organo cui partecipa un elevato numero di componenti della Commissione. Pertanto la Presidenza, non facendosi osservazioni, porrà ai voti la proposta del Relatore nella forma di rinvio del seguito dell'esame ad una seduta supplementare, da convocare dopo l'orario presuntivo di cessazione dei lavori della Giunta.

La Commissione accoglie a maggioranza la proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

146^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi e i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La Commissione conviene a maggioranza sull'accantonamento degli emendamenti 2.41 e 2.42, richiesto dal relatore.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.218, per la riserva di coordinamento avanzata nella seduta di giovedì scorso.

La Commissione conviene a maggioranza, in unica votazione, sugli emendamenti 2.57 e 2.58, di contenuto identico.

La Commissione conviene a maggioranza, con separate votazioni, sugli emendamenti 2.60 e 2.79.

La Commissione conviene a maggioranza sull'accantonamento dell'emendamento 2.63 (testo 2), richiesto dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,05.

Dichiarata aperta la fase di votazione, il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) richiede di poter esprimere dichiarazione di voto contrario, dopo che il relatore ed il Governo avevano reiterato il proprio parere favorevole.

Il **PRESIDENTE** accorda la parola al richiedente e, dopo di lui, al senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*), che difende l'emendamento.

Dopo che il RELATORE ha proposto di accantonare l'emendamento, sostenuto dal sottosegretario GIORGIS, il **PRESIDENTE** richiede ai Gruppi se vi siano obiezioni a far retrocedere la fase disciplinata dal Capo XIII del Regolamento a quella di cui al Capo XII. Si oppone il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*), a nome del suo Gruppo.

Il RELATORE rivendica la sua facoltà di intervenire sempre, nel corso dei lavori, anche per sollecitare la maggioranza ad una riflessione ulteriore, per raccogliere spunti colti a suggerire o proporre riformulazioni, nonché per richiedere brevi sospensioni dei lavori, come quella che a questo punto si rende necessaria. In tal senso si esprimono anche i senatori **CRUCIOLI** (*M5S*), **MIRABELLI** (*PD*), Grazia **D'ANGELO** (*M5S*) e **CUCCA** (*IV-PSI*).

Il **PRESIDENTE**, stante la presumibile impossibilità di addivenire allo scioglimento del nodo politico - prospettato negli interventi dei senatori della maggioranza - entro i termini della breve sospensione preventivata dal Relatore, su proposta del senatore **MALAN** (*FIBP-UDC*) convoca una nuova seduta alle ore 16,45 di oggi, con il medesimo ordine del giorno.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

147^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE REFERENTE

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore **GIARRUSSO** (M5S) richiede una breve sospensione dei lavori.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 17,30.

Il **PRESIDENTE** avverte che il relatore ha reso noto che la maggioranza ha necessità di un'ulteriore breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 17,45.

Il relatore **GIARRUSSO** (M5S) propone una riformulazione dell'emendamento 2.86 in un terzo nuovo testo.

Il **PRESIDENTE**, stante l'opposizione già manifestata da un Gruppo parlamentare nella precedente seduta, dichiara irricevibile ogni mutamento del testo di un emendamento già posto in fase di votazione.

Il senatore **GRASSO** (Misto-LeU) ritira l'emendamento 2.86 (testo 2) e il RELATORE presenta a sua firma l'emendamento 2.219, allegato al resoconto.

Il **PRESIDENTE** convoca seduta stante l'Ufficio di Presidente, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la fissazione del termine per subemendamenti in riferimento all'emendamento 2.219 testé proposto e sul quale saranno immediatamente investite le Commissioni consultive.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 18,15.

Il **PRESIDENTE** comunica che i subemendamenti potranno essere proposti fino alle ore 9,30 di domani e che la Commissione è riconvocata, con il medesimo ordine del giorno, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 18,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1659](#)

Art. 2

2.219

Il Relatore

Al comma 1, lettera g), al capoverso numero 1, premettere il seguente:

«01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1"»

